



KOKOPELLI A.P.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 10,00, presso la sede Sociale della 'KOKOPELLI A.P.S.', sita in ANDEZENO (TO) - Via Cavour 4, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. LONGHI Paolo il quale chiede al sig. BENNA Valerio di fungere da segretario. Il sig. Benna accetta l'incarico. Sono presenti n. 20 soci dei 23 regolarmente iscritti. Il Presidente dichiara valida l'Assemblea.

Il Presidente prende la parola e passa a relazionare ai soci presenti di persona e per delega, il primo punto all'ordine del giorno: "Modifica dello Statuto Sociale".

Egli dichiara che la modifica dello Statuto sociale si rende necessaria in quanto, avendo l'Associazione KOKOPELLI APS inoltrato la domanda alla Regione Piemonte per la iscrizione al RUNTS, si rendono necessarie delle modifiche e integrazioni in ottemperanza a quanto indicato nel D. Lgs. 117/17.

In particolare:

- Nell'art. 5 dello Statuto Sociale, "Attività di interesse generale", sono indicate le varie attività della KOKOPELLI APS, ma non c'è un riferimento specifico alle lettere a) e i) di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17. Il Presidente chiede di conseguenza l'approvazione dei soci presenti per inserire all'interno dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 le lettere di cui sopra;
- Nell'art. 16 dello Statuto Sociale, "Categorie di soci", si prevede che "i soci ordinari minorenni possono farsi rappresentare da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, i quali possono partecipare alle riunioni assembleari solo se soci ordinari o sostenitori della KOKOPELLI APS". Il Presidente chiede ai soci presenti la modifica e integrazione dell'art. 16, in quanto il diritto di voto per i soci minorenni deve essere esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale indipendentemente dal fatto che il genitore sia socio o non socio della KOKOPELLI APS;
- Nello stesso art. 16 dello Statuto Sociale si prevede che "i soci sostenitori non possono essere eletti a fare parte del Consiglio Direttivo della KOKOPELLI APS e non hanno diritto di voto nelle Assemblee", in violazione del principio di democraticità delle Associazioni, secondo cui tutte le categorie di soci devono godere degli stessi diritti e doveri. Il Presidente chiede di conseguenza ai soci presenti di approvare la presente modifica

Il Presidente ritiene a questo punto, date le modifiche importanti da apportare allo Statuto di chiedere ai soci di approvare la registrazione di un nuovo Statuto Sociale in sostituzione del presente



L'assemblea, all'unanimità approva le modifiche proposte e viene letto il nuovo Statuto Sociale. Il Presidente stesso si rende disponibile per registrare presso l'Agenzia delle Entrate il nuovo Statuto.

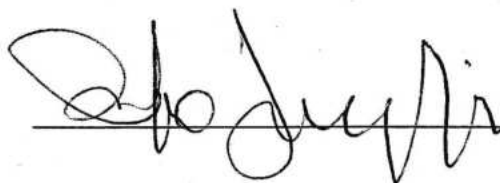
L'assemblea approva anche questa richiesta

Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali", non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 11,30

Il Segretario



Il Presidente



Reg.to in Asti il 21/11/2024
n° 962 53
DATI C 200,00
Euro DUECENTO,00

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
D'ALINO Viviana

*Firma in delega conferita
dal Direttore Provinciale Rosco Romanella

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KOKOPELLI APS"



TITOLO I° - COSTITUZIONE, FINALITA', DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita con sede in ANDEZENO (TO) Via Cavour 4, un'Associazione di Promozione Sociale con il nome di "KOKOPELLI APS". Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare:

- Promuovere e gestire servizi per la prima infanzia: scuola dell'infanzia, nido, baby parking, micro nido, nido in famiglia, attività per il sostegno della famiglia e della genitorialità, attraverso laboratori e attività generali e specifiche dirette ai genitori e ai loro bambini;
- Organizzare convegni, conferenze, incontri e attività per le famiglie, dibattiti sulle tematiche relative alla genitorialità, con il supporto di esperti (pedagogisti, pediatri, logopedisti, nutrizionisti, psicologi, primo soccorso pediatrico ecc.);
- Effettuare ricerche di mercato, nonché studi in ambito sociale, tecnico e statistico per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Coinvolgere nelle proprie attività di promozione gli enti pubblici territoriali, secondo le rispettive competenze, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati ed Enti del Terzo Settore, favorendo tutte le operazioni atte al raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge;
- Contribuire alla formazione di una più ampia rete di servizi, promuovendo e coordinando gruppi di progettazione e collaborazione, nonché attività di consulenza tecnico-professionale, sfruttando le risorse del territorio.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto in forma di erogazione di



servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, in rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'articolo 28 del presente Statuto. L'anno sociale ha durata dal 1° gennaio a 31 dicembre dello stesso anno

TITOLO II° - ATTIVITA' ESERCITATE

Art. 4 – Attività esercitate

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari, attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale,
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dalle lettere a) ed i) dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare:

- Lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare esercita e organizza le seguenti attività:

- Apertura servizio baby parking;
- Attività ricreative e socio-culturali:
 - a) Per le famiglie, attraverso la creazione e la gestione di laboratori creativi e manuali (anche itineranti);
 - b) Per mamme e bambini, creazione e gestione di giochi, riciclo creativo, disegno e pittura, yoga, shiatsu ecc.
- Corsi per bambini di inglese, gioco-musica, attività pittoriche, gioco-danza, ludo-motricità, canto;

- Incontri con esperti professionisti nel settore dell'infanzia e della genitorialità, incentrati sulla cura e la salute del bambino (pedagogisti, pediatri, logopedisti, nutrizionisti, psicologi, massaggiatrici infantili, ecc.);
- Promozione e organizzazione e lezioni informative sulle manovre salvavita e primo Soccorso pediatrico a cura di personale qualificato;
- Cene sociali, gite e uscite ludiche;
- Organizzazione di attività estive attraverso laboratori ludico-ricreativi;
- Attività di comunicazione pubblicitaria e sito internet.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- Può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevanda ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'articolo 85 del decreto legislativo 117/2017
Può inoltre effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 117/2017
- Può anche esercitare e organizzare, a norma dell'articolo 6, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 – Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente,

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modesto valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 – Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

TITOLO III° - FUNZIONAMENTO

Art.10 – Esercizio Sociale, Bilancio di Esercizio, Scritture contabili, Bilancio Sociale

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il Bilancio di Esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente Statuto. Il Bilancio di Esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno dello stesso anno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art.11 – Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili di proprietà;
- Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- Da donazioni, erogazioni, lasciti;
- Da quote di partecipazioni societarie;
- Da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- Dal fondo di riserva;
- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provento, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso

di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Art.13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- Dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
- Della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- Dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- Dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
- Dalle convenzioni con Enti pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Dai titoli di solidarietà;
- Da attività commerciali marginali.



Art.14 – Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per Atto Pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il registro dei volontari, di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel

caso in cui l'Organo di Controllo di cui all'articolo 24 del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV° - I SOCI

Art. 16 – Categorie di soci

I soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci ordinari
- Soci sostenitori



Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alla vita sociale e usufruiscono dei servizi dell'Associazione. I soci ordinari maggiorenni possono essere eletti a fare parte del Consiglio Direttivo e possono partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto.

I soci ordinari minorenni possono farsi rappresentare da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, i quali possono partecipare alle riunioni assembleari. I genitori dei soci minorenni, inoltre, esercitano il diritto di voto in nome e per conto del socio minorenne di cui esercitano la responsabilità genitoriale

Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita sociale, contribuiscono al sostentamento dell'Associazione. I soci sostenitori possono essere eletti a fare parte del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee. Possono acquisire la qualifica di soci ordinari facendo apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.17 – Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è rappresentata dal Legale Rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dal regolamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data

della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotare sul Libro Soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art.18 – Diritti dei soci

I soci ordinari hanno diritto:

- a) A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) Usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) A frequentare i locali dell'Associazione;
- d) A partecipare alle assemblee;
- e) Ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) Ad approvare i bilanci;
- g) Ad eleggere gli organi sociali e a farsi eleggere negli stessi;
- h) A prendere visione dei libri sociali.

Viene garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci ordinari maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutte le Associazioni aderenti possono essere rappresentate in Assemblea dal loro Legale Rappresentante ed hanno diritto, ciascuna, a un voto.

Art.19 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) A sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) Ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art.20 – Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) Per dimissione;
- b) Per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) Per decesso;
- d) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto,
- e) Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intendere recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V° – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.21 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è Organo Sociale anche l'Organo di Controllo.



Art.22 – L'Assemblea Sociale

L'Assemblea sociale è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Essa è composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Come Assemblea Ordinaria:

- Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, espulsione, sospensione;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le Assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano Enti del Terzo Settore, hanno diritto a tre voti. Si applica

l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori di età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art.23 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio di esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- Assegna gli incarichi di lavoro;
- Approva i programmi di Attività;
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- Coadiuvava il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- Elegge al suo interno, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- Delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un

terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art.24 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio di esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti di terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose per l'Assemblea Sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario che ne assume tutti i poteri.

Art.25 – L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'attuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto del monitoraggio svolto. L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato in tale revisione. I

componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e la Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nello stesso Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle informazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Fino all'operatività del Registro Unico del Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti all'iscrizione nei registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. IL Requisito dell'iscrizione AL Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art.27 – Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto.

Art.28 – Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art.29 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal

fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma Transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



STATUTO 21/11/2024
Reg.to in Asti il 21/11/2024
n° 862 53
SCATTI C 209,00
ELIO DUECENTO,00

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

D. VIVIANA

*Firma sostituita
dal Direttore Provinciale Rocco Romanella*

